

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dr. Bruno PERLA Presidente

dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice relatore

dr.ssa Sonia PORRECA Giudice

nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 quinquies c.c., promosso da:

X (C.F. ***), nato a *** l..., rappresentato e difeso dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bologna, via....

RICORRENTE

contro

Y (C.F. ***) nata a *** (SA) il ...

e

Z (C.F. ***) nata a *** il

entrambe rappresentate e difese dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, sito in Bologna, via ...

RESISTENTI

evidenziato che:

- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui "per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile ... è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza" (cfr. Cass. n. 10.894/05; Cass. n. 22.576/13; Cass. 6.136/15; Cass. n. 12.254/20);

- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 22 marzo 2022;

- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

sentito il Giudice relatore,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che:

- X e Y hanno intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale è nata, il 4 marzo 1998, Z;

- il mantenimento a carico del signor X è stato fissato dapprima in 250,00 euro mensili onnicomprensivi (sentenza n. 57/2003 depositata l'11 novembre 2003 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna) e successivamente a tale importo è stato aggiunto il 50% delle spese straordinarie (decreto n. 6.295/2020 del Tribunale di Bologna depositato il 20 luglio 2020);

considerato che con ricorso depositato il 17 marzo 2022 il signor X ha domandato, a parziale modifica dei suddetti provvedimenti, che: a) siano accertati e dichiarati la raggiunta indipendenza economica di Z e la data di tale evento; b) sia revocato il contributo di mantenimento della figlia posto a suo carico, nonché l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie; c) sia condannata la controparte al rimborso in proprio favore delle somme incassate a titolo di contributo al mantenimento e rimborso di spese straordinarie nel periodo successivo al raggiungimento della autosufficienza economica da parte di Z e, nella denegata ipotesi contraria, che sia disposto tale rimborso a far data dalla presentazione della domanda;

rilevato che si sono costituite in giudizio le resistenti, contestando integralmente le allegazioni della controparte e domandando che siano rigettate le domande proposte dal ricorrente nei loro confronti perché infondate in fatto e diritto;

osservato che nell'udienza del 7 giugno 2022:

- è stata sentita Z, la quale ha dichiarato che:

è stata assunta dalla "ALFA S.p.A." il 10 maggio 2021;

il contratto, alla prima scadenza del 30 novembre 2021 è stato rinnovato fino al 30 aprile 2022 e a partire da tale ultima data è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2023;

la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato è abbastanza scarsa;

guadagna circa 1.200,00 euro mensili per 13 mensilità;

- acquisite le conclusioni delle parti il Giudice designato ha rimesso alla decisione del Collegio;

ritenuto che la domanda del signor X di revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia, vada respinta, in quanto:

- i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli fino al raggiungimento da parte dei medesimi dell'indipendenza economica, a meno che la non autosufficienza sia addebitabile al figlio stesso;

- l'indipendenza economica sussiste quando il figlio -che con il raggiungimento della maggiore età si presume abbia capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro remunerato- percepisce una retribuzione idonea a consentire una esistenza dignitosa, soddisfacendo le proprie primarie esigenze di vita, individuate secondo la nozione ricavabile dall'art. 36 Cost. (cfr. Cass., Sez. I, n. 407 dell'11 gennaio 2007, richiamata dalla menzionata ordinanza n. 17.183/20), oltre che congrua rispetto al percorso formativo seguito;

- Z ha conseguito una laurea triennale presso l'Università degli Studi di Ferrara e si è subito adoperata per cercare un lavoro, venendo assunta dalla "ALFA" in forza di un contratto a tempo determinato più volte rinnovato e avente scadenza il 30 aprile 2023, che le garantisce uno stipendio mensile di circa 1.300,00 euro per tredici mensilità;

- essendo la giovane (nata nel 1998) neolaureata, alla sua prima esperienza lavorativa e impiegata in forza di un contratto a tempo determinato, non può ancora giudicarsi stabilmente inserita nel mondo del lavoro;

reputato tuttavia che -tenuto conto che Z allo stato percepisce una retribuzione mensile fissa e più che dignitosa- sia equo e congruo limitare il contributo paterno al suo mantenimento al versamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa;

valutato che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca

P.Q.M.

il Tribunale in composizione collegiale,

a parziale modifica della sentenza n. 57/2003 depositata l'11 novembre 2003 del Tribunale per i Minorenni di Bologna, e del decreto n. 6.295/2020 depositato il 20 luglio 2020, del Tribunale di Bologna,

1) con decorso dalla data di deposito del ricorso, revoca il contributo a carico del signor X per il mantenimento ordinario della figlia Z;

2) conferma per il resto i menzionati provvedimenti;

3) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 8 giugno 2022.

Il Giudice est.

dr.ssa Silvia Migliori

Il Presidente

dr. Bruno Perla